

Farewell, Amanda! Ultimo atto della vicenda Knox?

di *Marina Silvia Mori*

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, PRIMA SEZIONE, *KNOX C. ITALIA*, N. 76577/13, 24 GENNAIO 2019

Sommario. **1.** La vicenda all'esame della Corte. – **2.** I trattamenti degradanti asseritamente subiti dalla ricorrente. – **3.** Le violazioni dell'articolo 6: crisi dell'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee costituenti reato e ruolo degli interpreti. – **4.** Effetti della sentenza (specifici e generali): il rischio di un nuovo "baco" nel sistema interno.

1. La vicenda all'esame della Corte.

Con la sentenza pronunciata all'unanimità dalla Corte europea dei diritti dell'uomo il 24 gennaio 2019 si conclude, al momento, una delle vicende più mediatizzate degli ultimi anni: l'omicidio della studentessa britannica Meredith Kercher, avvenuto a Perugia l'1 novembre 2007, per il quale è stato definitivamente condannato R.H.G. in concorso con ignoti.

La ricorrente e R.S., ai tempi uniti da una relazione sentimentale, subirono un lungo processo dagli esiti altalenanti, fino alla definitiva pronuncia della Corte di Cassazione, che il 27 marzo 2015 annullava senza rinvio la sentenza di condanna emessa nel processo di appello "bis" dalla Corte di Assise di Appello di Firenze¹. La sentenza, escludendo l'aggravante del nesso teleologico, confermava inoltre la responsabilità di Knox per il delitto di calunnia in danno di D.L., con condanna a tre anni di reclusione.

Proprio il processo per calunnia veniva portato all'esame della Corte europea con un ricorso introdotto già nel 2013, quando la prima sentenza della Corte di Cassazione aveva definitivamente stabilito la responsabilità penale della ricorrente per il delitto di cui all'art. 368 c.p., rinviando unicamente per la verifica della sussistenza della circostanza aggravante².

¹ Si rinvia, per il testo completo delle motivazioni, al seguente link: <http://www.giurisprudenzapenale.com/2015/09/08/processo-meredith-depositate-le-motivazioni-della-corte-di-cassazione-cass-pen-360802015/>

² Il Governo italiano, nelle proprie memorie, eccepiva infatti che la presentazione del ricorso fosse avvenuta prima della definitività della decisione interna, chiedendo quindi che la Corte dichiarasse irricevibile la relativa doglianza (art. 6 paragrafi 1 e 3 lett. a) e c) della Convenzione) per violazione della regola del previo esaurimento dei ricorsi interni. La Corte, pur ribadendo che l'esaurimento dei ricorsi deve essere valutato al momento della

Il ricorso di Knox si fondava su quattro diverse doglianze:

- A) l'aver subito trattamenti degradanti nel corso dell'audizione del 6 novembre 2007 da parte delle Forze dell'ordine, che la ricorrente eccepisce sia sotto il profilo dell'art. 3 che dell'art. 8 della Convenzione;
- B) la violazione dell'art. 6 parr. 1 e 3 lett. c) per non avere avuto l'assistenza di un difensore nel corso dell'audizione del 6 novembre 2007;
- C) la violazione dell'art. 6 parr. 1 e 3 lett. a) per non essere stata pienamente informata e in una lingua a lei nota dell'accusa mossa nei suoi confronti;
- D) la violazione dell'art. 6 parr. 1 e 3 lett. e) per non essere stata assistita da un interprete professionale ed indipendente nel corso dell'audizione del 6 novembre 2007.

La doglianza sub C) viene rapidamente rigettata dalla Corte, considerato l'avviso di conclusione delle indagini notificato a Knox il 19 giugno 2008 con traduzione in lingua inglese, e non merita particolare approfondimento. Anche la violazione sub A) non offre spunti particolarmente originali rispetto alla giurisprudenza consolidata della Corte europea, ma, soprattutto ai fini di quanto si dirà oltre, è degna di alcune considerazioni.

2. I trattamenti degradanti asseritamente subiti dalla ricorrente.

La ricorrente lamenta di avere subito trattamenti degradanti nel corso della propria audizione del 6 novembre 2007, e in particolare di avere ricevuto due colpi sulla testa, di avere subito pressioni psicologiche estreme e di essere stata obbligata a rendere dichiarazioni nonostante si trovasse in una condizione di evidente confusione. La Corte esamina la doglianza unicamente sotto il profilo dell'articolo 3, escludendo la necessità di verificare la violazione dell'articolo 8, come invece chiesto dalla difesa Knox.

Nelle dichiarazioni del 6 novembre alle 1,45, Knox (già sentita ai sensi dell'art. 351 c.p.p. il 2, 3 e 4 novembre, e il cui telefono era stato messo sotto controllo) aveva riferito confusamente che il responsabile dell'omicidio di Meredith Kercher era D.L. I verbalizzanti chiedevano l'intervento del Pubblico Ministero, che arrivava alle 5,45 e sentiva Knox in presenza di A.D., impiegata nella stazione di Polizia con funzioni di interprete, e di alcuni altri agenti. Le dichiarazioni di Knox venivano qualificate come "dichiarazioni spontanee". Il medesimo giorno alle 8,30 il Pubblico Ministero ordinava l'arresto della ricorrente, di R.S. e di D.L. per i reati di violenza sessuale e di omicidio. Alla ricorrente veniva nominato un difensore d'ufficio.

Alle 13 dello stesso giorno la ricorrente chiedeva di poter scrivere una dichiarazione nella propria lingua, spiegando di essere in una situazione di forte confusione e di voler chiarire la propria posizione, precisando di avere reso le

presentazione del ricorso (Baumann c. Francia, 22.5.2001, par. 47) ammetteva comunque una certa tolleranza quando l'ultima decisione interna sia attesa poco dopo la presentazione del ricorso, ma comunque prima della eventuale decisione sulla ricevibilità (*Zalyan e altri c. Armenia*, 17.3.2016, par. 238; *Škorjanec c. Croazia* 28.3.2017, par. 44) e rigettava di conseguenza l'eccezione preliminare del Governo.

dichiarazioni precedenti mentre si trovava in forte stato di choc. Già nella predetta dichiarazione Knox riferiva di essere stata colpita nel corso dell'audizione e sottoposta a forte pressione, attribuendo quindi allo stato psicologico del momento le dichiarazioni della cui attendibilità lei stessa dubitava fortemente. Knox veniva condotta presso la casa circondariale di Perugia; D.L. sarebbe stato scarcerato solo due settimane più tardi, grazie al riscontro dell'alibi per il momento in cui era stato commesso il delitto.

All'udienza di convalida dell'8 novembre, la difesa Knox puntualizzava come nel corso delle dichiarazioni del 6 la ricorrente fosse stata privata della propria capacità di autodeterminazione. Il 9 novembre la ricorrente indirizzava ai propri difensori una missiva nella quale, tra l'altro, ribadiva di essere stata colpita nel corso dell'audizione. Il 17 novembre nel corso di un interrogatorio Knox riferiva di avere accusato D.L. per timore, di essere stata messa sotto pressione dagli agenti di polizia e minacciata. Il 19 giugno 2008 la ricorrente riceveva l'avviso di conclusione indagini per il delitto di calunnia in danno di D.L.

Le vicende relative al processo principale rilevano solo in parte, per cui ci si limiterà ad evidenziare quanto segue:

- La Cassazione in sede cautelare sanciva l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del 6 novembre dell'1,45 nei confronti della ricorrente, valide invece nei confronti di terzi, e l'integrale inutilizzabilità delle dichiarazioni delle 5,45 in quanto rese in una fase in cui la ricorrente era già formalmente indagata, ma ciò nonostante era stata sentita senza la presenza di un difensore;
- Nell'udienza del 13 marzo 2009 la ricorrente ribadiva di essere stata colpita e trattata aggressivamente nel corso delle audizioni del 6 novembre, precisando di non avere subito danni fisici, ma di essersi spaventata;
- Al termine dell'udienza il Pubblico Ministero chiedeva la trasmissione degli atti al proprio ufficio per calunnia nei confronti degli inquirenti;
- Nella stessa occasione, la difesa della ricorrente chiedeva la trasmissione degli atti alla Procura affinché si indagasse sulla modalità di audizione di Knox il 6 novembre, visti i profili di responsabilità penale che emergevano dalle dichiarazioni dell'allora imputata; alla richiesta però non veniva dato seguito;
- All'udienza del 12 giugno 2009, rispondendo alle domande della difesa di D.L. e dei propri difensori, Knox ribadiva nuovamente di essere stata colpita nel corso dell'audizione, ribadendo il proprio stato di confusione e di stress;
- Nel corso dell'esame del 13 giugno 2009 la ricorrente ribadiva ancora una volta le accuse nei confronti degli agenti di Polizia, che l'avrebbero offesa, aggredita verbalmente, colpita alla testa e che avrebbero approfittato della sua stanchezza e della sua confusione per indurla ad accusare D.L.;
- La Corte d'Assise nella propria sentenza riteneva che le accuse calunniose fossero esplicitamente finalizzate ad escludere la responsabilità per l'omicidio Kercher e di conseguenza condannava Knox (anche) per

- calunnia, escludendo che vi fossero prove dei trattamenti degradanti lamentati dalla ricorrente;
- Nell'atto di appello la ricorrente ribadiva ancora una volta la propria ricostruzione dei fatti;
 - La sentenza della Corte d'Assise d'Appello assolveva Knox e R.S. e condannava la ricorrente per calunnia alla pena di tre anni (già scontata), per cui la ricorrente veniva scarcerata e lasciava immediatamente l'Italia; in detta sentenza la Corte stigmatizzava la durata eccessiva degli interrogatori, la vulnerabilità della ricorrente e le pressioni psicologiche subite da quest'ultima;
 - Nel proprio ricorso in Cassazione, Knox ribadiva ancora una volta la propria situazione di particolare vulnerabilità al momento dell'audizione del 6 novembre;
 - La Cassazione annullava la sentenza e, quanto all'imputazione di calunnia, confermava definitivamente la responsabilità di Knox, rinviando unicamente per la valutazione dell'aggravante del nesso teleologico;
 - La Corte d'Assise d'Appello condannava la ricorrente e R.S. anche per i delitti in danno di Kercher;
 - Nell'ulteriore ricorso in Cassazione, ancora una volta Knox ribadiva la ricostruzione dell'audizione del 6 novembre;
 - La sentenza depositata il 7 settembre 2015, che annullava con rinvio la condanna, confermava i tre anni per calunnia nei confronti di Knox, decisione già definitiva;
 - Il 14 gennaio 2016 il Tribunale di Firenze aveva assolto la ricorrente dal delitto di calunnia in danno dei poliziotti e del Pubblico Ministero, con un'attenta motivazione che sanzionava la violazione del principio di innocenza in danno della ricorrente.

Era ben difficile che potesse essere accolta l'eccezione di non esaurimento dei ricorsi interni formulata dal Governo, vista la reiterazione del racconto da parte di Knox fin dall'inizio del procedimento penale: eccezione, infatti, rigettata dalla Corte.

La sentenza, in effetti, rileva come fin dallo scritto del 6 novembre alle ore 13 la ricorrente avesse fatto riferimento al proprio stato confusionale, ai colpi ricevuti, alle minacce ed al clima di timore e di angoscia. E la Corte precisa che il comportamento di alcuni agenti avrebbe dovuto *“fornire informazioni sul contesto generale nel quale l'audizione della ricorrente era avvenuta, e allertare le Autorità interne sulla possibile lesione del rispetto della dignità della ricorrente e della capacità di autodeterminazione della medesima”*³

La sentenza ritiene che, dalle dichiarazioni della ricorrente, quest'ultima avesse subito dei trattamenti degradanti in un momento in cui si trovava sotto il controllo delle Forze dell'ordine, e che detti comportamenti abbiano raggiunto la soglia di

³ Sentenza *Knox*, par. 133.

gravità richiesta per l'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione⁴. Tuttavia, la Corte rileva come, nonostante le reiterate dichiarazioni della ricorrente, i trattamenti degradanti non siano stati oggetto di alcuna inchiesta, tanto che anche l'istanza di trasmissione degli atti alla Procura formulata dalla difesa Knox non ha avuto alcuna risposta; rileva inoltre come, a seguito della assoluzione dalla accusa di calunnia nei confronti degli inquirenti, non si possa escludere che le affermazioni della ricorrente corrispondessero a verità, sebbene quest'ultima procedura non possa integrare quell'inchiesta effettiva richiesta dall'articolo 3 per evitare la condanna sotto il profilo procedurale.

La sentenza conclude precisando di non disporre di elementi tali da poter ritenere che Knox sia stata vittima di trattamenti degradanti, e quindi esclude la violazione sostanziale dell'articolo 3, ritenendo invece, come detto, sussistente la violazione della medesima norma sotto il profilo procedurale.

3. Le violazioni dell'articolo 6: crisi dell'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee costituenti reato e ruolo degli interpreti.

Le due violazioni dell'articolo 6 riscontrate dalla sentenza riguardano la mancata assistenza di un difensore in un momento in cui Knox rendeva dichiarazioni mentre era già sottoposta ad indagini (par. 3 lett. c) e la mancata assistenza di un interprete professionale ed imparziale (par. 3 lett. e). Entrambe le violazioni hanno avuto un effetto significativo, a giudizio della Corte, sull'equità della procedura nel suo insieme.

Quanto alla violazione di cui alla lettera c), dopo un rinvio ai principi generali consolidati nella giurisprudenza di Strasburgo⁵, la Corte esamina se, al momento dell'audizione, le autorità interne avessero delle ragioni plausibili di sospettare che Knox fosse coinvolta nell'omicidio di Meredith Kercher. La ricorrente, come detto, era già stata sentita il 2, il 3 e il 4 novembre precedenti, ed erano state disposte intercettazioni nei suoi confronti; dalla sera del 5 novembre l'attenzione degli inquirenti si era rivolta proprio nei confronti della ricorrente, tanto che quando la stessa si era recata spontaneamente in Polizia era stata poi sottoposta ad interrogatori serrati. Tuttavia, la ricorrente non era stata informata della possibilità di potersi avvalere di un difensore, e il difensore d'ufficio veniva nominato solo alle 8,30 del medesimo giorno.

Secondo la Corte, anche a voler supporre che gli elementi non siano sufficienti per ritenere che all'1,45 del 6 novembre Knox potesse essere considerata come indagata, nel momento successivo in cui rendeva le proprie dichiarazioni alle 5,45 al Pubblico Ministero la ricorrente aveva acquisito formalmente detta qualifica. E, nonostante le sue deposizioni non fossero utilizzabili processualmente perché rese in assenza di difensore, hanno comunque avuto una diversa utilizzazione, poiché

⁴ *Poltoratski c. Ucraina*, 29.4.2003, parr. 125-128.

⁵ *Simeonovi c. Bulgaria*, [GC] 12.5.2017, parr. 110-120; *Ibrahim e altri c. Regno Unito*, [GC] 13.9.2016, parr. 249-274; *Salduz c. Turchia*, [GC] 27.11.2008, parr. 50-55; *Beuze c. Belgio*, [GC] 9.11.2018, parr. 119-150.

costituenti reato, come previsto dalla giurisprudenza interna⁶. Il Governo, secondo la Corte, non ha dimostrato le circostanze eccezionali (“*raisons impérieuses*”) che – sole – avrebbero potuto consentire nel caso concreto, nella fase pre-processuale, la limitazione del diritto della ricorrente: la giurisprudenza interna invocata dal Governo (che consente l’utilizzo delle dichiarazioni spontanee rese in assenza di difensore quando costituiscono reato) ha portata generale e non spetta alla Corte individuare circostanze eccezionali relative al caso concreto non evidenziate dalla difesa dello Stato convenuto.

Le dichiarazioni rese in assenza di difensore da parte di una ragazza appena ventenne, da poco in Italia e con una scarsa conoscenza della lingua, hanno rappresentato la prova materiale che ha fondato la pronuncia di colpevolezza di Knox, sebbene siano state ritratte poche ore dopo, e le modalità in cui sono state rese non abbia costituito oggetto di inchiesta, come detto in relazione alla violazione dell’art. 3; inoltre, non risulta che in occasione del verbale reso alle 5,45 la ricorrente fosse stata informata dei suoi diritti. La Corte, conseguentemente, ritiene che il Governo non sia riuscito a dimostrare che le restrizioni al diritto di essere assistita da un avvocato patite dalla ricorrente non abbiano irrimediabilmente leso l’equità della procedura. Come si dirà *infra*, la pronuncia della Corte appare particolarmente significativa per i suoi possibili effetti generali, in relazione all’utilizzabilità contro il dichiarante di verbalizzazioni prive di valenza processuale ma costituenti reato, quando rese in assenza di difensore da persona che era da ritenere a tutti gli effetti indagata.

Il secondo aspetto per il quale la Corte individua la violazione dell’art. 6 parr. 1 e 3 lett. e) riguarda l’assistenza dell’interprete. Sul punto il Governo reiterava l’eccezione di mancato esaurimento dei ricorsi interni, rigettata dalla Corte che specificava come le doglianze sull’operato dell’interprete fossero state esposte da Knox nel corso delle udienze dibattimentale e che i fatti esposti fossero stati confermati dalla stessa interprete nel corso del processo⁷.

Nel corso delle audizioni del 6 novembre 2007 le funzioni di interprete venivano svolte da A.D., agente del Commissariato di Polizia che tentava di instaurare un rapporto di empatia e materno con Knox, anche raccontando aneddoti della propria vita privata (non verbalizzati), e svolgendo un ruolo di “mediatrice” andando ben oltre l’incarico di tradurre le dichiarazioni della ricorrente; nella sentenza del Tribunale di Firenze che assolveva Knox dalla calunnia nei confronti degli

⁶ Nella sentenza si citano le sentenze 10089/2005 (“*La inutilizzabilità processuale, prevista dall’art. 350 comma 7 c.p.p., delle dichiarazioni spontanee rese da soggetto sottoposto a indagini non impedisce che il medesimo soggetto possa essere chiamato a rispondere dei reati che proprio con tali dichiarazioni egli abbia commesso. - Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente fosse stata affermata la penale responsabilità, per simulazione di reato, di un soggetto il quale, nel rendere dichiarazioni spontanee ex art. 350 comma 7 c.p.p., aveva falsamente affermato essere avvenuto, ad opera di ignoti, il furto di un’autovettura*”), 26460/2010 e 33583/2015 (SS.UU.) della Corte di Cassazione.

⁷ Il contenuto della deposizione testimoniale dell’interprete A.D. è dettagliatamente riportato nei paragrafi 37-44 della sentenza

inquirenti si dice espressamente che A.D. aveva anche affermato che le dichiarazioni di Knox erano inveritiere.

La sentenza della Corte europea (resa all'unanimità) è particolarmente efficace sulla violazione contestata: il diritto ad un interprete deve essere concreto ed effettivo e l'obbligo di designazione non conclude gli oneri dell'Autorità procedente, che deve comunque esercitare un controllo sul valore dell'opera svolta dal professionista nominato⁸. Anche in questo caso, come per il difensore, l'assistenza dell'interprete deve essere garantita fin dalla fase procedimentale, salvo circostanze eccezionali (ancora le *raisons impérieuses*); l'operato dell'interprete deve fornire un'assistenza efficace e non deve influire sull'equità del processo⁹. Nel caso concreto, la condotta di A.D. – pacificamente esorbitante gli obblighi dell'interprete – non è stata oggetto di verifica da parte delle Autorità nazionali, nonostante le segnalazioni di Knox. A giudizio della Corte questa violazione ha avuto ripercussioni sulle ulteriori garanzie, al punto da compromettere l'equità della procedura nel suo insieme.

4. Effetti della sentenza (specifici e generali): il rischio di un nuovo “baco” nel sistema interno.

La sentenza Knox porterà, molto probabilmente, ad un ulteriore seguito in sede nazionale. Sebbene nel testo del provvedimento manchi l'espressa *clausola Oçalan* sulla riapertura del procedimento, le violazioni individuate dalla Corte aprono certamente la strada ad una “revisione europea”, come viene comunemente indicato il rimedio introdotto dalla sentenza di Corte Costituzionale 113/2011. Oltretutto, la strettissima connessione tra le violazioni individuate offre ulteriori spunti di riflessione. Le dichiarazioni eteroaccusatorie (prova per la condanna per calunnia) sono state rese in assenza di difensore, senza l'assistenza di un'adeguata attività di traduzione e, inoltre, le modalità di ottenimento delle dichiarazioni hanno comunque comportato una condanna per la violazione dell'art. 3 sotto il profilo procedurale. Le violazioni, insomma, che si intersecano mutuamente, sono tali da travolgere, a giudizio di chi scrive, l'intero impianto dell'accusa mossa nei confronti della ricorrente.

Tuttavia, pur considerando le specificità del caso concreto, la sentenza Knox si presta ad una riflessione più generale.

Sotto un primo profilo, si sanziona una *malpractice* drammatica: quella di nominare interpreti inadeguati, prassi frequente sia in sede investigativa che in sede dibattimentale, che comporta una responsabilità dello Stato se non “vigila” sull'operato dell'interprete, ma che - contemporaneamente - impone al difensore di verbalizzare, in ogni stadio della procedura, le doglianze sull'operato di chi traduce.

⁸*Hermi c. Italia* [GC], 18.10.2006, par. 80; *Kamasinski c. Austria*, 19.12.1989, par. 74; *Güngör c. Germania* (dec.), 17.5.2001, *Cusani c. Regno Unito*, 24.9.2002, par. 39; *Protopapa c. Turquia*, 24.2.2009 par. 80; *Vizgirda c. Slovenia*, 28.8.2018, parr. 75-79.

⁹*Uçak c. Regno Unito* (dec.), 24.1.2002.

Ben più grave, però, a livello sistemico appare la condanna per l'utilizzazione di dichiarazioni spontanee eteroaccusatorie nel processo per calunnia rese da chi era privo dell'assistenza di un difensore, sebbene già sottoposto ad indagine. Le difese del Governo, che si fondavano sulla prassi giurisprudenziale interna consolidata, sono state respinte dalla Corte, che non ha ritenuto di individuare in una *prassi generalizzata* quelle circostanze eccezionali che nel singolo caso possono consentire la restrizione del diritto ad essere assistito da un difensore. Uno spunto di notevole rilevanza in tutti i processi nati da dichiarazioni spontanee per delitti come calunnia, favoreggiamento, false dichiarazioni al Pubblico Ministero: anche se la sentenza non è stata pronunciata dalla Grande Camera sono, incidentalmente, superate le considerazioni sul "consolidamento" della giurisprudenza di Corte EDU sul punto, anche considerando le recenti pronunce della stessa Corte e almeno due decisioni della Corte Costituzionale¹⁰.

¹⁰ "la Corte sottolinea che le sue sentenze hanno tutte lo stesso valore giuridico. Il loro carattere vincolante e le loro autorità interpretativa non possono pertanto dipendere dal collegio giudicante che le ha pronunciate" (G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia, [GC] 28.6.2018, par. 252; "l'applicazione e l'interpretazione del sistema di norme è attribuita beninteso in prima battuta ai giudici degli Stati membri (sentenza n. 49 del 2015 e n. 349 del 2007). Il dovere di questi ultimi di evitare violazioni della Convenzione li obbliga ad applicarne le norme, sulla base dei principi di diritto espressi dalla Corte EDU, specie quando il caso sia riconducibile a precedenti della giurisprudenza del giudice europeo" (Corte Cost. 7 aprile 2017, n. 68); "Nell'attività interpretativa che gli spetta ai sensi dell'art. 101, secondo comma, Cost., il giudice comune ha il dovere di evitare violazioni della Convenzione europea e di applicarne le disposizioni, sulla base dei principi di diritto espressi dalla Corte EDU, specie quando il caso sia riconducibile a precedenti di quest'ultima" (Corte Cost. 11 maggio 2017, n. 109).